

continuazione di quelle scadenti col 31 dicembre 1942, a favore dello stesso assicurato che abbia ottenuto la conferma nel servizio tributario appaltato, l'introduzione di una clausola che faccia salve le richiamate disposizioni fino a tanto che il decreto rimanga in vigore.

La convenzione vigente con la Cassa Esatto-riale Mutua Italiana, che ha funzioni di agente unico per la produzione delle polizze fidejussorie, è stata rinnovata sulle stesse basi anche per il decennio di gestione 1943-1952.

Perme riguardo le provvigioni di acquisto in misura dell'85% del premio di primo anno e del 18% per l'incasso dei premi successivi, si è però potuto ottenere che essa Cassa rinunciasse alla partecipazione agli utili industriali della gestione.

Segue di rilievo a tale circostanza in quanto, con l'eliminazione di sovrappiù per la gestione, cessera anche ogni ingerenza della Cassa nella determinazione delle riserve dei sinistri e ogni conseguente motivo di contestazione al riguardo.

Col nuovo assetto dato per il futuro decennio, la gestione delle polizze fidejussorie che, se per